



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 – Data 22.07.2014

OGGETTO: Modifica del regolamento della tassa sui rifiuti – TARI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 21,15 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

ASSENTI

1. CIPRIANI VALLI' - SINDACO
2. FORLANI MASSIMILIANO
3. VASELLI VITO
4. MARTELLI GIOVANNI
5. URBINATI SILVIA
6. CIUFFOLI SANTE NAZZARO
7. GIANNEI LOREDANA
8. CIOTTI AUGUSTO
9. MACRELLI MAURO
10. FORMICA TIZIANA
11. PALMERINI MARCELLO

Risultano presenti n. 11 componenti il Consiglio.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: /

Presiede la Sig.a Cipriani Valli nella sua qualita' di Sindaco.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.

Nominati scrutatori i Sigg. Giannei Loredana, Ciotti Augusto, Palmerini Marcello.

Sono altresì presenti il Rag. Fabio Mini e il Rag. Corrado Mancini.

La seduta e' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE

- il Segretario comunale per quanto concerne la legittimita', ai sensi dell'art.47, comma 2, lettera d) dello Statuto Comunale ha espresso parere FAVOREVOLE.

SOTTOSCRIZIONE PARERI DI CUI SOPRA:

Il Resp. Area Amm.va
Rag. Mini Fabio

Il Resp. Area Cont. Finanziaria
Rag. Mancini Corrado

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Massara Giuseppina

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013, ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate di competenza dell'ente locale, disciplinate dalle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 639 a 705, con efficacia dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che il nuovo tributo comunale pone le basi su due diversi presupposti:

- Il primo costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che ai commi da 706 a 729, della citata Legge di Stabilità 2013 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

VISTO il vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti, TARI, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 IN DATA 10.04.2014;

VERIFICATO che la predetta Legge n. 147/2013, emendata ad opera del D.L. 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, interviene, all'articolo 2, comma 1, lettere e) e e-bis), su alcune questione relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il Regolamento della tassa sui Rifiuti – TARI per adeguarlo al nuovo contesto normativo apportando le seguenti modifiche/integrazioni:

- l'articolo 20 viene integrato con il comma 4:

4. "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

- l'articolo 22 viene integrato con il comma 6:

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento.

- l'art. 31 viene sostituito dal seguente:

ART.31

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di

regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine dell'anno di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo.

3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE -	10%
VETRO -PLASTICA -	
MULTIMATERIALE -	
FERRO	
LEGNO - ORGANICO -	100%
POTATURE	

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 60 giorni dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

6. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Il Sindaco- Presidente dott.ssa Valli Cipriani, dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all'o.d.g., passa la parola al rag. Mini, che relaziona in merito.

Successivamente, il Sindaco-Presidente, rilevato che non esistono interventi, dichiarata chiusa la discussione pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Astenuti: Palmerini, (n. 1) Favorevoli gli altri (n. 10).

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di aggiornare il Regolamento della tassa sui Rifiuti – TARI per adeguarlo al nuovo contesto normativo apportando le seguenti modifiche/integrazioni:

- l'articolo 20 viene integrato con il comma 4:

4. *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*

- l'articolo 22 viene integrato con il comma 6:

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti ivi indicati inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento.

- l'art. 31 viene sostituito dal seguente:

ART.31

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine dell'anno di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati.*

2. *La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo.*

3. *La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.*

4. *Il quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:*

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
------------------	------------------

CARTA/CARTONE -	10%
-----------------	-----

VETRO -PLASTICA -	
-------------------	--

MULTIMATERIALE -	
------------------	--

FERRO	
-------	--

LEGNO - ORGANICO	100%
------------------	------

- POTATURE	
------------	--

5. *Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 60 giorni dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di*

riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

6. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

- 3) di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2014;
- 4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la presente deliberazione con i tempi e le modalità dettate dalle disposizioni vigenti,

Altresì, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione effettuata per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, della deliberazione n. 36 in data 22.07.2014 salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Cipriani Valli

Data 14.08.2014

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1 – della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini Rag. Fabio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal..... ;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).

Dalla Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO